

A PROPOSITO DI UNA NUOVA TRADUZIONE FRANCESE
DEI SAGGI DI GIORGIO DEL VECCHIO
SULLA GIUSTIZIA E SULLA VERITÀ'

1. - Una traduzione in lingua straniera di opere italiane di diritto o di filosofia giuridica la si saluta sempre con soddisfazione: tanto più quando una nostra opera venga tradotta e pubblicata in lingua francese, poichè nonostante la vicinanza geografica la Francia sembra essere fra i Paesi più chiusi alla penetrazione della nostra cultura giuridica. Purtroppo il giurista non può sottrarsi a un'amara constatazione: fra tutti i rami del sapere, le discipline giuridiche sono forse le più aliene a uscire dal ristretto ambito nazionale, a valicare i confini per instaurare quell'ampia collaborazione che pur sarebbe possibile e proficua su tante questioni di principio, su tante impostazioni generali non vincolate alla peculiarità della norma positiva. In particolare il giurista italiano non può non constatare senza rincrescimento che l'influsso della nostra dottrina al di fuori dei confini è di troppo inferiore alla sua vitalità, alla sua ricchezza di spunti nuovi e fecondi.

Se uno scrittore italiano è sfuggito a questa sorte comune, se è riuscito a far conoscere il suo pensiero, se ha meritato di farsi tradurre e studiare in tutti i Paesi civili, questi è proprio il Del Vecchio. Il recente volume francese che comprende i lunghi saggi sulla *Giustizia* e sulla *Verità* (1) non fa, sotto questo profilo, che continuare degnamente una serie nutritissima di traduzioni nelle principali lingue straniere.

Eppure sembra a chi scrive che questo libro meriti una segnalazione particolare. Non presumiamo certo di presentare i due saggi sulla *Giustizia* e sulla *Verità* al pubblico italiano, che già ne conosce e ne apprezza il denso contenuto speculativo, sapientemente concentrato nei suoi termini essenziali, reso in un linguaggio limpido ed efficace. Vogliamo piuttosto richiamare l'attenzione del lettore sul più breve scritto pubblicato in appendice al primo saggio, sotto il titolo di *Essai sur la justice pénale et la réparation du préjudice*. Racchiuso fra i due saggi di maggior mole, questo scritto rischia non diremo di passare inosservato, ma di non ricevere dal lettore tutta l'attenzione, tutta la considerazione che merita. Notiamo infatti che, sebbene sia stato pubblicato anche nell'edizione italiana della *Giustizia*, la nostra dottrina penalistica non ha ancora saputo valorizzare a dovere gli spunti preziosi che vi sono racchiusi. Perciò ci siamo indotti a scrivere queste brevi note.

2. - Ci piace innanzitutto sottolineare come il lavoro si intitoli alla « giustizia penale »: non già al « diritto » penale, o più semplicemente alla pena, ma proprio alla « giustizia », a indicare il valore supremo da cui gli istituti penalistici ricevono luce. E' vero che nel linguaggio corrente anche questo termine augusto si è svilito: quante volte, parlando di « giustizia », intendiamo soltanto l'organizzazione e la pratica giudiziaria! Ma nelle pagine del Del Vecchio il vocabolo recupera tutta la sua pregnanza: significa uno schema logico valorizzato da un contenuto ideale, da un'esigenza deontologica assoluta.

Il titolo del lavoro rispecchia l'impostazione: i problemi penalistici sono visti nella prospettiva della giustizia, in funzione di questo supremo valore regolatore dell'esperienza giuridica. Ahimè, è questa una prospettiva alla quale, quasi quasi, ci eravamo disabituati: nella moderna scienza penalistica spira troppo spesso un'atmosfera ben diversa, impregnata di naturalismo; la mentalità più diffusa non sa elevarsi al di sopra

(1) *La Justice-La Vérité. Essais de philosophie juridique et morale* par GEORGES DEL VECCHIO, nella Collezione « Philosophie du droit », edizioni Dalloz, Parigi 1955.

delle consuete impostazioni utilitaristiche, rispecchiate anche dalla terminologia corrente, mutuata da sfere di esperienza estranee al mondo del diritto: non si parla continuamente di difesa, di prevenzione, di igiene, di profilassi sociale? Si rischia, spesso senza accorgersene e senza volerlo, di trovarsi su di un piano di funzionalismo assoluto, sul quale la persona umana venga ridotta a strumento di finalità collettive: si rischia di sacrificare l'uomo alla sicurezza della collettività.

Ecco allora l'importanza di uno scritto che riporta il problema penale alla sua impostazione corretta, giuridica nel senso pieno del termine, che riconduce l'utilitarismo dominante sotto il controllo del valore: il problema penale non può non essere un problema di giustizia.

3. - Non si creda però che questa posizione del problema porti il Del Vecchio a rinchiudersi in una posizione di intransigente conservatorismo, a rinnegare quell'ansito di riforme che costituisce la patente di nobiltà della dottrina penalistica contemporanea, anche quando esso sfoci in indirizzi discutibili. Accade facilmente che, di fronte agli sfasamenti e alle intemperanze della mentalità dominante, lo studioso preoccupato di difendere i valori eterni della giustizia reagisca rinchiudendosi in un atteggiamento conservatore, e con ciò stesso si ritiri ai margini del progresso scientifico, togliendo efficacia alla propria battaglia ideale.

La reazione del Del Vecchio è un'altra: è un approfondimento del concetto di giustizia, è uno sforzo diretto a esplicitare la sostanza normativa di quel valore, e gli imperativi concreti che ne derivano. La passione per la giustizia sfocia perciò in un atteggiamento di avanguardia, in una revisione radicale delle impostazioni ricevute, in una critica a fondo degli ordinamenti attuali, che, secondo l'insigne Autore, devono essere superati come sono state superate le istituzioni crudeli in vigore fino a tempi tutt'altro che remoti.

4. - A giustificazione intrinseca e a limite razionale della pena il Del Vecchio pone l'esigenza che ogni torto sia riparato dal suo autore, non solo nei confronti della singola persona offesa, ma anche nei confronti dell'intera collettività: un'esigenza di riparazione al posto del preteso impegno di ricambiare il male col male; la pena, da *malum passionis*, deve trasformarsi in *bonum actionis*. Al tempo stesso viene affermata la necessità di rivedere il contenuto e di restringere l'ambito di applicazione della sanzione penale: in nome di un'esigenza di misura, per evitare che la punizione produca nuove e forse più gravi ingiustizie. Non perciò si propone un atteggiamento inerte nei confronti della delinquenza: questa lotta di ordine sociale e morale va intensificata con mezzi eticamente più puri, e, in ultima analisi, più efficaci, fuori della sfera ristretta delle sanzioni penali.

In tal modo la concezione del Del Vecchio si imposta su di un duplice binario: da un lato l'approfondimento del concetto di riparazione del torto, e la ricerca di strumenti sempre più idonei a tale scopo; dall'altro il riconoscimento che, di fronte alla delinquenza, la sola sanzione penale non basta, ma deve coordinarsi con i mezzi extrapenalistici, e anche con forme extragiuridiche di azione sociale, poichè la giustizia, come esigenza fondamentale della coscienza, trova dei modi di esercizio anche al di fuori di quelli che sono sanciti dalle leggi.

5. - Si potranno discutere le singole tesi del Del Vecchio; si potrà dissentire da qualche affermazione, da qualche proposta. Si dovrà però fare tesoro dell'impostazione fondamentale: si dovrà abituarsi a porre i problemi, tutti i problemi, in termini di giustizia.

Soprattutto ci preme notare che in siffatta cornice la stessa esigenza della prevenzione, che è un poco la bandiera della dottrina più avanzata, trova una sistemazione confacente: una sistemazione più rispettosa dei valori tradizionali e della dignità della persona.

E' forse questa l'indicazione più preziosa che possiamo trarre dal breve scritto del Del Vecchio: per questa strada si può forse sanare il dualismo che dilania le dottrine penalistiche moderne; poichè i due binari, della reazione contro l'illecito perpetrato e della prevenzione di illeciti futuri, risultano promanare da un'unica fonte e perseguire, per vie diverse, un'unica finalità ideale, nel culto del medesimo valore supremo. Anche la prevenzione diventa un'esigenza e una funzione di giustizia, e non più di mera utilità, di profilassi naturalisticamente intesa.

Se non ci illudiamo, per questa strada si potrà anche arrivare a un più vasto consenso degli studiosi sul movimento di riforma che rinnova la scienza e le legislazioni: si potranno smussare delle ostilità motivate soprattutto dalla preoccupazione di non sacrificare i valori etici sull'altare della sicurezza. Bisognerà però che i novatori sappiano porsi dinanzi, quale faro e quale norma, quale criterio ispiratore e quale limite, approfondito incessantemente ma giammai travisato, il valore della giustizia.

CESARE PEDRAZZI

professore incaricato nell'Università di Urbino